

Lavoro dei disabili: domanda di compensazione territoriale

di **Rossella Quintavalle** – Consulente del lavoro in Roma

in breve

Argomento – Con nota del 17 novembre 2008, il Ministero del lavoro detta le modalità di presentazione e i dati conoscitivi aziendali necessari per la compilazione della domanda di autorizzazione alla compensazione territoriale interregionale, da presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del lavoro; Divisione III; via Cesare De Lollis 12; 00185 Roma. Copia della domanda deve essere trasmessa anche al Servizio Provinciale della sede legale e ai servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione.

Novità – La Direzione generale del mercato del lavoro fornisce la modalità di presentazione della richiesta di compensazione territoriale interregionale attraverso la quale i datori di lavoro privati possono essere autorizzati ad assumere in una o più province disabili in misura maggiore a quella stabilita dalla legge, imputando l'eccedenza a compensazione delle carenze presenti in province di regioni differenti.

QUADRO NORMATIVO



www.informatore.ilsole24ore.com

in neretto sono evidenziati i provvedimenti on-line

• **Ministero del lavoro, nota 17.11.2008** • Legge 68, 12.3.1999 • Art. 5, D.P.R. 333, 10.10.2000 • D.M. 24.4.2007 • Ministero del lavoro, nota n. 1630/M/76, 11.10.2001.

Il collocamento dei disabili – Premesso che l'assunzione dei disabili interessa le aziende al superamento del quindicesimo dipendente, così come indicato dall'art. 3 della legge 68/1999, non bisogna dimenticare che l'art. 5 della stessa legge contempla una serie di misure atte ad agevolare le aziende destinatarie della normativa, quali esclusioni, esoneri parziali ovvero compensazioni territoriali. Inoltre la legge 247/2007, che ne ha riscritto l'art. 12, ha previsto apposite convenzioni per l'assunzione di disabili con particolare difficoltà di inserimento nel mondo lavorativo facendo salve le convenzioni in essere ai sensi dell'abrogato art. 14 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le misure previste, le compensazioni territoriali interregionali sono state oggetto di un ultimo intervento del Ministero, per le quali ha delineato la modalità di presentazione delle domande di richiesta.

Compensazioni territoriali interregionali – Tra le possibilità offerte al datore di lavoro, l'art. 5, comma 8 della legge sul collocamento obbligatorio, dispone che i datori di lavoro pubblici e privati possono essere autorizzati, dietro apposita richiesta corredata da espresse motivazioni, ad assumere in una unità produttiva, un nu-

mero di lavoratori maggiore di quello prescritto potendo portare le unità in esubero a compensazione delle carenze esistenti in altre unità produttive della stessa regione. Un'ulteriore possibilità viene concessa ai datori di lavoro privati i quali possono richiedere la compensazione anche in riferimento a unità produttive ubicate in regioni diverse da quelle dove esiste il soprannumero di disabili. L'istituto della compensazione territoria-

le era già presente nella precedente normativa poi abrogata: la legge 482/1968 e l'art. 4, D.P.R. 345/1994.

Il primo regolamento, in ordine di tempo, per l'attuazione di quanto enunciato dalla legge 68/1999, recante norme sul diritto al lavoro dei disabili, è il D.P.R. 333/2000. Le prime modalità di attuazione per ciò che concerne le compensazioni territoriali previste sono riportate all'art. 5, dove viene stabilito che i datori di lavoro devono presentare al competente servizio provinciale, la domanda diretta a ottenere la compensazione territoriale per unità produttive destinate nella stessa Regione.

Tale domanda deve essere debitamente motivata e viene valutata principalmente in base a due elementi: le esigenze organizzative e produttive dell'azienda e il numero degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in ciascun ambito provinciale.

La domanda di compensazione territoriale che interessa unità produttive dislocate in diverse regioni, deve essere invece presentata alla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, valutati gli elementi necessari, emana il provvedimento.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 333/2000, la disciplina della compensazione interregionale è stata rivisitata e approfondita dal D.M. 24 aprile 2007 che, in particolare, stabilisce criteri e modalità in relazione al rilascio dell'autorizzazione per la compensazione territoriale interregionale stabilita dall'art. 5 della legge 68/1999.

Nell'ottica di rispettare le reciproche esigenze delle categorie protette, il cui diritto al lavoro deve essere tutelato, e dei datori di lavoro, interessati a gestire l'inserimento dei disabili in relazione alle strutture organizzative e produttive delle aziende, il decreto ministeriale si preoccupa innanzitutto di suddividere l'Italia in due macro-aree geografiche omogenee:

- il Centro-Nord, che comprende Val D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria;
- il Centro-Sud e Isole, che comprende Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna.

In ragione di tale suddivisione, basata sul maggior numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio e sul minor tasso di occupazione nelle regioni del Centro-Sud, il Ministero, dopo aver esaminato le motivazioni addotte dai datori di lavoro e tenuto conto degli obblighi occupazionali aziendali ancora non assolti (distinti tra quelli riguardanti i soggetti di cui all'artt. 1 e 18, legge 68/1999) opererà ai fini del rilascio del provvedimento di compensazione territoriale sulla base di criteri ben precisi. L'autorizzazione ad assumere soggetti di cui all'artt. 1 e 18 della legge 68/1999, iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio in maggior numero rispetto a quello previsto dalla normativa è **concessa**:

- a.** nella percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi non ancora assolti, quando l'obbligo all'assunzione corrisponde a una sola unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono tra quelle ubicate indifferentemente nell'area geografica individuata nel Centro-Nord o Centro-Sud e Isole;
- b.** nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi non assolti, quando l'obbligo di assunzione indipendentemente dal numero delle unità, e le province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in regioni del Centro-Nord con eventuale spostamento in favore di quelle ubicate nelle regioni del Centro-Sud e isole;

c. nella misura percentuale pari al 100% quando nelle Province interessate alle minori assunzioni, situate in qualunque ambito territoriale, il numero ridotto dei dipendenti costituisce base di computo, essendo inferiore alle otto unità, non realizza obbligo di assunzione, ma una frazione percentuale dello stesso;

d. nella misura percentuale pari al 100% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando la particolare organizzazione aziendale si concretizza in cantieri mobili caratterizzati dalla loro temporaneità, in qualunque ambito territoriale sono situati;

e. nella misura percentuale pari al 51% da calcolarsi sugli obblighi ancora non assolti, quando si è carenti di due o più unità e le province interessate alla compensazione territoriale sono ubicate indifferentemente in regioni dell'area geografica del Centro-Nord o Centro-Sud e Isole;

non è concessa quando:

f. indipendentemente dal numero dei disabili da assumere, le Province interessate alle minori assunzioni, sono ubicate in Regioni del Centro-Sud e Isole e lo spostamento avviene in favore di Province ubicate nelle regioni del Centro-Nord;

g. per la Provincia interessata alle maggiori assunzioni, la medesima società, ha presentato istanza di esonero parziale ovvero è titolare del relativo provvedimento concesso dal servizio provinciale ai sensi dell'art. 5, comma 3 della legge 68/1999.

Questo ultimo punto necessita di ulteriori precisazioni alla luce della nota n. 1630/M/76/2001. Nelle fasi istruttorie di autorizzazione alle compensazioni territoriali emerse infatti che molti datori di lavoro richiedenti erano già beneficiari o richiedevano contestualmente l'istituto dell'esonero parziale proprio sulle sedi per le quali veniva richiesto il concentramento del maggior numero di disabili. La nota precisò tuttavia che le due domande non potevano coesistere in quanto dal dettato legislativo si evinceva chiaramente come le ragioni delle due dovessero reputarsi opposte.

Mentre la richiesta di esonero parziale è dettata dall'impossibilità di assumere disabili per la particolare natura dell'attività svolta dall'azienda, la richiesta di compensazione territoriale è dettata dalla impossibilità di collocare i disabili in determinate unità produttive per esigenze organizzative aziendali, ma presuppone la possibilità di adempiere altrove agli obblighi prescritti dalla legge. Da qui il diniego a una

duplice domanda avente finalità e presupposti diversi. Il datore di lavoro già in possesso dell'autorizzazione alla compensazione territoriale, potrà tuttavia accedere alla richiesta di esonero parziale unicamente per le sedi nelle quali assume in eccedenza solo quando non sia stato possibile effettuare il collocamento mirato per mancanza di professionalità adeguate ai soggetti disabili pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento.

La domanda – In accordo con i nuovi parametri di valutazione per l'ammissione alla compensazione interregionale stabiliti dal D.M. 24 aprile 2007, la nota del 17 novembre 2008 specifica in modo puntuale quali siano le informazioni e gli eventuali allegati da includere nella domanda di compensazione indirizzata al Ministero del lavoro, Direzione generale del mercato del lavoro, Divisione III, soggetto competente nel caso in cui la compensazione interessi regioni diverse. La domanda dovrà contenere:

1. i dati anagrafici societari;
2. il settore economico di appartenenza;
3. l'organico complessivo aziendale e il numero dei lavoratori sui quali si computa la quota di riserva a livello nazionale e per ogni singola provincia interessata dalla compensazione di cui trattasi;
4. la distinzione tra disabili avviati al lavoro ai sensi rispettivamente dell'art. 1 e dell'art. 18 della legge 68/1999, sia a livello nazionale che suddiviso per provincia interessata;
5. il numero dei lavoratori disabili appartenenti alle

categorie protette ancora da assumere in ciascuna provincia interessata alla compensazione territoriale;

6. l'indicazione della provincia interessata alle maggiori assunzioni di disabili e quella interessata alle minori assunzioni;

7. indicazione dettagliata di precedenti provvedimenti di autorizzativi alla compensazione territoriale e alla sospensione degli obblighi occupazionali di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 68/1999,¹ da allegare in copia alla domanda;

8. indicazione delle richieste già presentate relativamente a: compensazioni territoriali, sospensione obblighi territoriali, esoneri parziali e convenzioni, da allegare in copia alla domanda;

9. relazione approfondita dei motivi che giustificano la richiesta di spostamento degli obblighi occupazionali, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del D.P.R. 333/2000.

Oltre che alla Direzione generale del mercato del lavoro, copia della domanda dovrà essere inviata al servizio provinciale competente per sede legale e a tutti i servizi provinciali interessati alla richiesta di compensazione territoriale.

Il provvedimento sarà adottato entro 150 giorni dal ricevimento della domanda e trasmesso a tutte le province interessate dalla compensazione territoriale. Se il provvedimento non sarà emesso nel termine stabilito e senza l'emissione di atti interruttivi del decorso del termine, la domanda si intende assolta per silenzio-assenso.

Prospetti riepilogativi

Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

I datori di lavoro pubblici e quelli privati sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alla categoria dei disabili nella misura prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 alla quale occorre aggiungere in via transitoria e in attesa della riforma in materia, la quota spettante prevista dall'art. 18, comma 2. Le quote di riserva sono dunque le seguenti:

- del 7% nel caso in cui l'azienda occupi più di 50 dipendenti;
- di due lavoratori, se l'azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
- di un lavoratore, se l'azienda occupa da 15 a 35 dipendenti (in questo caso l'obbligo si applica solamente in caso di nuove assunzioni);
- dell'1% tra orfani, vedove e profughi quando l'azienda supera i 50 dipendenti.

¹⁵ Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli artt. 1 e 3 della legge 223, 23 luglio 1991, e successive modificazioni, ovvero dall'art. 1 del D.L. 726, 30 ottobre 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 863, 19 dicembre 1984; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli artt. 4 e 24 della legge 223, 23 luglio 1991 e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge.

**Facsimile domanda di compensazione territoriale interregionale
(istanza in bollo del valore di € 14.62 ogni quattro facciate)**

Al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Mercato del Lavoro
Divisione III
Via Cesare De Lollis 12 – 00185 – Roma

Oggetto: Domanda di compensazione territoriale interregionale art. 5, comma 8, legge 68/1999

Il sottoscritto nato a il residente in
via..... Cod.fisc. in qualità di rappresentante Legale della
Società con sede legale in via.....
Cod. fisc./PIVA Telefono fax Settore economi-
co di appartenenza
Contratto applicato

Avente il seguente Organico aziendale

Organico complessivo aziendale	N. unità :
lavoratori su cui si calcola la quota di riserva a livello nazionale	N. unità:
Lavoratori su cui si calcola la quota di riserva per la provincia di (per ogni provincia interessata)	N. unità:
Lavoratori sui si calcola la quota di riserva per la provincia di	N. unità:

Avente il seguente numero di soggetti assunti tramite il collocamento obbligatorio

Soggetti disabili assunti ai sensi dell'articolo 1 L.68/99 a livello nazionale	N. unità
Soggetti appartenenti alle categorie protette(art. 18 L. 68/99) a livello nazionale	N. unità
Soggetti disabili assunti ai sensi dell'articolo 1 L. 68/99 provincia di (per ogni provincia interessata)	N. Unità:
Soggetti appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99) provincia di (per ogni provincia interessata)	N. Unità:

Unità da assumere

Unità da assumere nella provincia di (indicare per ogni provincia interessata)	N. lavoratori disabili: N. lavoratori categorie protette:
Unità da assumere nella provincia di	N. lavoratori disabili: N. lavoratori categorie protette:

***N.B.** precisare se gli obblighi da assolvere derivano dall'applicazione della nota min. n. 257/01.14 del 21 febbraio 2005 o, per le aziende che hanno trasformato la loro azienda da natura pubblica a privata dell'istituto della gradualità concesso ai sensi dell'art. 4, comma 11-bis della legge 236/1999.*

CHIEDE

di poter assumere un numero di lavoratori disabili in misura superiore a quella prevista dall'art. 3 della legge 68/1999 nella/e provincia/e sotto elencate, spostando le eccedenza a compensazione del minor numero di lavoratori assunti nella provincia/e come sotto elencate, secondo i criteri e le modalità previste dal 24 aprile 2007.

Province interessate dalla compensazione

Province in cui assumere in eccesso	Province in cui assumere in difetto
.....
.....

facsimile

(segue)

Si dichiara di essere in possesso dei provvedimenti autorizzativi:

—
—
—

Che si allegano in copia.

Si dichiara di aver presentato richiesta di

—
—
—

Che si allegano in copia.

Descrizione delle motivazioni che giustificano la richiesta di autorizzazione

.....
.....
.....
.....

Allegati:

- copie provvedimenti autorizzativi;
- copie di richieste già presentate;
- copia documento legale rappresentante;
- copia ultimo prospetto informativo presentato, comprensivo di tutte le province.

Luogo e data

F.to legale rappresentante

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO



PROCESSO DEL LAVORO E PREVIDENZIALE FORMULARIO E COMMENTARIO

a cura di A. Carrato, A. Di Filippo e F. Focillo

Il volume, giunto alla settima edizione, si conferma un **ottimo strumento di lavoro per gli operatori del diritto del settore giuslavoristico**. La molteplice, approfondita ed esaustiva varietà di formule, consente di **risolvere** con immediatezza ed efficacia **le questioni**, che possono prospettarsi nell'ambito della pratica giudiziaria, **che concernono le controversie di lavoro e previdenziali**.

Le formule, raggruppate per tematiche, sono corredate del richiamo alle principali norme di riferimento (aggiornate con le più recenti novità in tema di giudizio di Cassazione), della sintesi operativa degli istituti processuali e delle interpretazioni dottrinali più diffuse ed adeguate, congiuntamente alla giurisprudenza massimata più pertinente.

Pagg. 904 – € 85,00

Gruppo



La cultura dei fatti.

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo www.librerie.ilssole24ore.com